

SCUOLA MATERNA SANT'ISIDORO

Via Sardegna, 3 - 09048 Sinnai

Tel. 070 781653 – Cel. 327 8774435

CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERO ISTRUZIONE: CA1A10600V

infanzia.isidoro@pec.it - direzione@scuolamaternasantisidoro.it - segreteria@scuolamaternasantisidoro.it

www.scuolamaternasantisidoro.it

Circolare n. 39_2021/2022

Sinnai 9 Febbraio 2022

Ai signori genitori degli alunni

Al personale scolastico

Agli atti/Sito web

www.scuolamaternasantisidoro.it

OGGETTO: Nuove regole per la gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico

Si comunica ai signori genitori che il Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 Febbraio 2022, stabilisce le nuove regole di gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico.

Le nuove disposizioni sono indicate all'articolo 6 del medesimo Decreto; nello specifico, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, la parte di interesse riguarda il Comma 1, lettera a, punti 1 e 2.

Con la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 Febbraio 2022, invece, sono state modificate le disposizioni relative alla quarantena e all'auto sorveglianza in caso di contatto stretto con positivo (**alto rischio**).

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

1. Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni nella stessa sezione e/o gruppo classe

Le attività scolastiche e didattiche proseguono per tutti in presenza.

Le insegnanti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (**in ogni caso tutto il personale scolastico già utilizza le mascherine FFP2 e continuerà ad utilizzarle fino alla fine dell'anno scolastico**).

Per gli alunni che continueranno a frequentare, è previsto da parte dei genitori il monitoraggio delle condizioni di salute in merito ad eventuali sintomi. Alla prima comparsa di sintomi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; se persiste la sintomatologia, sarà obbligatorio ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il positivo.

A tal proposito è possibile effettuare il test antigenico "autosomministrato", il cui esito negativo dovrà essere obbligatoriamente attestato tramite l'autocertificazione.

La riammissione a scuola degli alunni risultati positivi, potrà avvenire SOLO dietro presentazione del risultato negativo al tampone antigenico o molecolare (NON AUTOSOMMINISTRATO).

2) con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni nella stessa sezione e/o gruppo classe

Si applica la sospensione delle attività scolastiche e didattiche per 5 giorni, relativamente alla medesima sezione e/o gruppo classe.

In questo caso, agli alunni sarà applicato quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 Febbraio 2022, in merito alle misure di auto sorveglianza e quarantena relativamente ai contatti stretti denominati "ad alto rischio" di casi positivi al Covid-19, sulla base della situazione vaccinale e/o di eventuale guarigione da Covid-19.

Si tenga conto che il 5° caso di positività determina la sospensione delle attività scolastiche della sezione e/o gruppo classe, SOLO se l'accertamento avviene entro i 5 giorni successivi all'accertamento del 4° caso positivo.

La riammissione a scuola degli alunni risultati positivi, potrà avvenire SOLO dietro presentazione del risultato negativo al tampone antigenico o molecolare (NON AUTOSOMMINISTRATO).

La riammissione a scuola degli alunni NON vaccinati, o vaccinati da più di 120 giorni, o guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni, potrà avvenire SOLO dietro presentazione del risultato negativo al tampone antigenico o molecolare (NON AUTOSOMMINISTRATO), il quale condiziona la fine della quarantena precauzionale.

NB: L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure didattiche e sanitarie da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Per cui, se tra un caso accertato e quello successivo sono passati 6 o più giorni, il conto del numero di casi positivi si azzera e, di fatto, riparte da zero.

Per il computo del numero di casi positivi, non rientra il personale scolastico, pertanto si farà riferimento ai soli casi positivi accertati tra gli alunni.

Per il personale in questione saranno applicate le sole disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 Febbraio 2022 e pertanto, in caso di tampone antigenico negativo e se asintomatico, il personale scolastico entrato in contatto con i casi positivi potrà di fatto continuare le attività lavorative.

Resta fermo, comunque, che i bambini di età inferiore ai 6 anni non devono utilizzare le mascherine protettive.

Tenuto conto di quanto suddetto, è importante precisare che il Comma 3, dell'articolo 1, del Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022, vieta di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C.

Si ritiene opportuno sottolineare che le nuove disposizioni emanate dagli organi governativi, giocoforza permetteranno al virus di girare maggiormente, considerato anche il fatto che gli alunni della scuola dell'infanzia non indossano le mascherine. **È perciò fondamentale che le famiglie seguano scrupolosamente le normative anti Covid-19 ed evitino di portare i propri figli a scuola in caso di sintomatologia di vario genere.**

Si presti la massima attenzione ai sintomi sopraggiunti in ambito scolastico poiché questi, in caso di presenza di casi positivi accertati all'interno della sezione e/o gruppo classe, dovranno essere sempre autocertificati.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, la segreteria scolastica è a piena disposizione.

Si allega alla presente:

- *Griglia riepilogativa delle misure previste nella scuola dell'infanzia*
- *Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022*
- *Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4.2.2022*
- *Vademecum del Ministero dell'Istruzione (parte relativa alle Scuole dell'Infanzia)*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sandro Piludu

firma sostituita a mezzo stampa
Ex art 3, comma 2, D.Lgs 39/1993
(doc. non valido ai fini giuridici)